

Allegato "[]"

al numero [] di raccolta

STATUTO DELLA

Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita, ad iniziativa dell' **"Associazione Italiana Produttori Di Software - Assosoftware"** con sede in Milano, alla Piazza De Angeli n. 3, codice fiscale 91030350408, P. IVA n. 02654010400 (di seguito **"Assosoftware"**) la fondazione denominata **"Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software Ente del Terzo Settore"** in breve **"Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS"**.

Articolo 2

Durata

1. La durata della Fondazione è fissata fino alla data del 31 dicembre 2055.

Articolo 3

Scopo

1. La Fondazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e si propone di promuovere prassi virtuose in tema di sviluppo dei software e dei servizi ad essi correlati, per frenare le condotte in contrasto con la normativa in materia di

protezione dei dati personali.

Attraverso la diffusione di comportamenti virtuosi lungo tutta la filiera degli operatori, con il **"Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale"** (di seguito **"Codice di Condotta"**) si vuole rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti degli operatori attivi negli ambiti suddetti.

Il Codice di Condotta ha ad oggetto le attività di trattamento dei dati personali effettuate da soggetti operanti in territorio italiano nell'ambito dello sviluppo di software e servizi ad essi correlati ed è stato approvato dal Garante della Protezione dei Dati Personali (di seguito il **"Garante"**) con Provvedimento del 17 ottobre 2024.

2. All'interno della Fondazione, al fine della realizzazione dei suddetti scopi, opera l'Organismo di Monitoraggio (di seguito **"ODM"**) accreditato dal Garante, per svolgere, in piena autonomia e indipendenza anche finanziaria, attività di monitoraggio, al fine di accertare e assicurare il rispetto, da parte dei produttori di software (i) del Codice di Condotta, (ii) della deliberazione del Garante relativa all'approvazione e accreditamento e, (iii) del Regolamento interno di funzionamento dell'ODM (**"Regolamento interno ODM"**), il tutto tenendo conto delle evoluzioni e delle modifiche del suddetto quadro regolamentare.

3. La Fondazione, tramite l'ODM, gestisce le attività di adesione al Codice di Condotta.

4. La Fondazione ha inoltre un compito di promozione e divulgazione in ordine ai temi trattati nel Codice di Condotta che l'ODM presidia.

5. La Fondazione è legittimata a stipulare, su proposta dell'ODM per le attività

di propria competenza, ogni contratto, atto e convenzione funzionale al perseguimento dello scopo istituzionale

6. L'attività della Fondazione è disciplinata dallo Statuto, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

7. La Fondazione adotta regolamenti di disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento.

Articolo 4

Sede

1. La Fondazione ha sede in Roma, in Via Tirso n. 14.

Articolo 5

Composizione del Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di Dotazione e un Fondo di Gestione. La dotazione iniziale della Fondazione è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), messa a disposizione dal Fondatore.

2. Il Fondo di Dotazione è costituito da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, effettuati a tale titolo dal Fondatore;
- dai contributi e dalle elargizioni in denaro o in natura, fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali, non impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti ed appositamente destinati a detto fondo, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua

attività, destinati con apposita delibera del Fondatore a incrementare il fondo di dotazione;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

3. Il Fondo di Gestione è formato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante destinazione dell'avanzo di gestione ed è costituito da:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della fondazione;

- contributi e le quote determinati per la prima volta dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione in coordinamento con l'ODM, versate dagli aderenti al Codice di Condotta;

- i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

4. L'eventuale avanzo di gestione della fondazione dovrà essere impiegato esclusivamente per il funzionamento della fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Consiglieri, incluso il Presidente, con riconosciuta esperienza nel settore e in possesso dei requisiti di legge.

2. I Consiglieri durano in carica quattro esercizi, fino all'approvazione del conto consuntivo di gestione relativo al quarto esercizio e sono rinnovabili.

3. I tre Consiglieri saranno: (i) il Presidente di Assosoftware o altra persona designata da Assosoftware nell'ambito dei soggetti che ricoprono cariche in Assosoftware; (ii) il Presidente dell'Organismo di Monitoraggio e (iii) (iii) un

soggetto indipendente, dotato di comprovata esperienza nel settore dello sviluppo software, nominato da Assosoftware d'intesa con l'ODM.

4. La Fondazione sarà presieduta dal soggetto nominato ai sensi del romanino (i) del precedente comma 3.

5. In caso di decadenza o cessazione della carica da parte di un Consigliere, per qualsiasi ragione, nel corso della naturale durata del proprio mandato, la designazione del nuovo Consigliere deve avvenire, da parte del medesimo soggetto elettore che ha nominato il precedente, tempestivamente e comunque non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di avvenuta decadenza o cessazione. Nel corso di tale termine, la Fondazione continuerà a svolgere tutti i propri compiti, fermo restando che, in ipotesi di parità dei voti dei Consiglieri, quello del Presidente sarà ritenuto prevalente e che, qualora la causa di decadenza o cessazione riguardi il Presidente stesso, il Consigliere più anziano assumerà *ad interim* tale funzione.

6. Il Fondatore può attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso per lo svolgimento dell'incarico, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate.

Articolo 7

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

2. Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente:

- entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i compensi previsti per i componenti dell'ODM e degli altri Organi della Fondazione (Revisore, Segretario, Tesoriere);

- entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il *budget* da assegnare all'ODM per lo svolgimento delle funzioni a quest'ultimo assegnate. Il *budget* sarà determinato sulla base dei fondi (quote di adesione) effettivamente versati da parte degli aderenti, al netto di tutte spese di gestione della Fondazione.

3. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di gestione e di adottare tutti gli altri provvedimenti necessari ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta ogni tre mesi e almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti e, più in generale, ogniqualvolta lo richiedano le esigenze connesse allo svolgimento delle attività ad esso attribuite.

5. Il Presidente può decidere, facendone specifica menzione nell'avviso di comunicazione, di tenere la riunione a distanza, cioè prevedendo la presenza da remoto di tutti i partecipanti attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione o di videocomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Componenti. A tal fine è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Fatta salva tale modalità, i singoli Consiglieri possono decidere di volta in volta di fare ricorso ai richiamati sistemi per partecipare ad una riunione, previa comunicazione di tale loro intenzione al più tardi cinque giorni prima della data fissata.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche a mezzo di posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare; l'indicazione del luogo non è prevista nel caso di riunione integralmente a distanza.

7. Le riunioni sono valide anche senza avviso di convocazione, quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. In ogni caso, la convocazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire mediante mezzi che assicurino la ricezione delle comunicazioni.

Articolo 8

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di

Amministrazione, cura le esecuzioni delle deliberazioni da esso adottate.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Componente più anziano di età ne fa le veci.

3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano funzioni di supervisione e di cura del coordinamento e dell'organizzazione delle attività della Fondazione al fine di consentire all'ODM lo svolgimento, con piena autonomia e indipendenza, anche finanziaria, delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti.

Articolo 9

Organismo di Monitoraggio

1. L'Organismo di Monitoraggio è l'organo della Fondazione accreditato dal Garante che, agendo secondo criteri di autonomia e indipendenza, anche finanziaria, svolge l'attività di monitoraggio del rispetto delle disposizioni del Codice di Condotta da parte di ciascun Produttore di Software Gestionale che abbia aderito al Codice di Condotta, secondo una programmazione delle attività definita in base alla tipologia e alle caratteristiche dei Software Gestionali per cui si è aderito e a quanto rilevato dal medesimo ODM nell'ambito della verifica della documentazione, del questionario di autovalutazione e della dichiarazione presentati con la domanda di adesione.

2. Le funzioni e attività di monitoraggio sono svolte dall'ODM secondo quanto previsto dal Regolamento interno di funzionamento approvato dal medesimo ODM, sulla base dello schema proposto dal Fondatore e approvato dal Garante in fase di accreditamento.

3. Le attività dell'Organismo di Monitoraggio, svolte mediante l'impiego dei

fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere debitamente rendicontate.

Articolo 10

Composizione dell'Organismo di Monitoraggio

1. L'Organismo di Monitoraggio, in base a quanto previsto dall'All. D del Codice di Condotta e del Regolamento interno di funzionamento dell'ODM, è composto da tre componenti, designati, rispettivamente, uno (i) dal Consiglio Generale di Assosoftware, sulla base delle candidature proposte dai Produttori del Software associati; uno (ii) dalle associazioni maggiormente rappresentative degli interessi dei Clienti utilizzatori dei SW Gestionali e uno (iii) dal CNCU - Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative degli interessati a livello nazionale (tutti i soggetti competenti alla proposta della candidature dei Componenti sono, di seguito, indicati congiuntamente come i "Soggetti Elettori").

3. I Componenti dovranno garantire e mantenere per l'intera durata della propria carica il possesso di tutti i requisiti, riguardo ai profili di a) onorabilità, b) indipendenza ed imparzialità, c) conflitto di interessi e d) competenza, prescritti dal Codice di Condotta adottato dalla Fondazione.

Articolo 11

Funzionamento dell'Organismo di Monitoraggio

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Monitoraggio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

2. L'Organismo di Monitoraggio si riunisce una volta ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti e, più in generale, ogniqualvolta lo richiedano le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

3. Il Presidente dell'ODM può decidere, facendone specifica menzione nell'avviso di comunicazione, di tenere la riunione a distanza, cioè prevedendo la presenza da remoto di tutti i partecipanti attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione o di videocomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Componenti. A tal fine è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Fatta salva tale modalità, i singoli Componenti possono decidere di volta in volta di fare ricorso ai richiamati sistemi per partecipare ad una riunione, previa comunicazione di tale loro intenzione al più tardi cinque giorni prima della data fissata.

4. L'Organismo di Monitoraggio è convocato dal Presidente, anche a mezzo di posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della

riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare; l'indicazione del luogo non è prevista nel caso di riunione integralmente a distanza.

5. Le riunioni, che dovranno essere formalizzate, firmate da tutti i membri e conservate agli atti, sono valide anche senza avviso di convocazione, quando sono presenti tutti i componenti dell'Organismo di Monitoraggio.

Articolo 12

Durata degli esercizi

1. La gestione della Fondazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13

Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e maggioranza semplice dei presenti un Organo di Controllo, composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti indicati all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Può essere, alternativamente, nominato un organismo monocratico, sempre scelto tra le sopracitate categorie di professionisti.

2. L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi e può essere riconfermato.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale proprie della Fondazione ed attesta che il

bilancio sociale, qualora la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione, sia stato redatto in conformità con le linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Collabora costantemente con il Presidente e gli organi gestori della Fondazione, relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione e, qualora invitato dal Presidente, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma senza diritto di voto.

4. Qualora uno o più membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori Legali, questi possono svolgere altresì la funzione di Revisori dei Conti, nel caso in cui, a tal fine, non sia stato nominato un soggetto incaricato.

5. Il trattamento economico dell'Organo di controllo è parificato a quello del Revisore dei Conti.

6. In caso di Organo di Controllo composto da più membri, si applicano allo stesso le regole relative alle riunioni di cui all'articolo 6.6 del presente Statuto.

ART. 14

Revisore Dei Conti

1. La gestione contabile della Fondazione può essere controllata da un Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza semplice dei membri presenti.

La nomina sarà obbligatoria qualora previsto dalla legge.

2. Il Revisore dei Conti, salvo dimissioni o revoca, rimarrà in carica per esercizi e potrà essere rieletto.

Egli avrà diritto ad un compenso per la prestazione professionale tenendo

conto di quanto previsto al minimo delle tariffe professionali per i Dottori Commercialisti, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Il verbale di ogni verifica contabile, il bilancio e le relazioni accompagnatorie dello stesso verranno trascritti su apposito libro tenuto e conservato dal Revisore dei Conti.

3. Qualora invitato da Presidente, il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ma senza diritto di voto.

Articolo 15

Segretario

1. Il Segretario della Fondazione è designato e revocato dal Presidente.
2. Il Segretario dura in carica tre esercizi ed in sede di conferimento del mandato viene previsto un apposito compenso annuale.
3. È competenza del Segretario:
 - coadiuvare il Presidente della Fondazione nell'organizzazione dell'attività associativa;
 - coadiuvare il Presidente dell'ODM nell'organizzazione delle relative attività;
 - redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - gestire la corrispondenza ordinaria.
4. Le funzioni del Segretario possono essere conferite anche ad una struttura esterna alla Fondazione, definendo con la medesima un apposito contratto di servizi.

Articolo 16

Tesoriere

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Tesoriere.

2. Il Tesoriere, se nominato, dura in carica 3 anni ed in sede di conferimento del mandato viene previsto un apposito compenso annuale.

3. Il Tesoriere ha il compito di recuperare i fondi per l'attività della Fondazione e di tenere i rapporti con le banche e i soggetti aderenti al Codice di Condotta in relazione alle attività svolte dall'ODM. Il Tesoriere, in collaborazione con il Segretario, cura la tenuta dei registri della Fondazione.

4. In assenza del Tesoriere le stesse funzioni sono assegnate al Segretario.

Articolo 17

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri enti del Terzo settore individuati dal Fondatore, aventi scopi analoghi ed affini a quelli della Fondazione. Tutti i beni affidati in concessione d'uso, se esistenti e nello stato in cui si trovano, saranno reintegrati nella piena disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 18

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di legge e, una volta istituito il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, quelle del Codice del Terzo Settore.